

# **Comune di Calanca**

## **Cantone dei Grigioni**

---



# **Regolamento per le zone di protezione della sorgente No. 1, Cauco**

## **REGOLAMENTO DELLE ZONE DI PROTEZIONE**

### **per la sorgente N°1 Cauco (3806-04), Comune di Calanca<sup>1</sup>**

In virtù dell'art. 20 cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle acque (legge sulla protezione delle acque, LPAc) del 24 gennaio 1991, nonché dell'art. 24 della legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque (legge cantonale sulla protezione delle acque, LCPAc) dell'8 giugno 1997, il Municipio del Comune di *Calanca* emana il seguente regolamento delle zone di protezione:

#### **I. Disposizioni generali**

##### **Art. 1 Scopo e campo d'applicazione**

<sup>1</sup> Il presente regolamento stabilisce le restrizioni d'utilizzazione e le misure di protezione necessarie a tutela delle acque sotterranee utilizzate come acqua potabile.

<sup>2</sup> Il regolamento vale per le aree definite *nel piano delle zone di protezione della captazione N°1 Cauco* del 01.03.2016, mod. -, scala 1:5'000 e 1:2'500.

<sup>3</sup> La zona di protezione delle acque sotterranee (zona S) è suddivisa in<sup>2</sup>:

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| - zona di captazione           | zona S1 |
| - zona di protezione adiacente | zona S2 |
| - zona di protezione distante  | zona S3 |

<sup>4</sup> Le zone di protezione delle acque sotterranee servono a proteggere da pregiudizi qualitativi e quantitativi le captazioni di acque sotterranee e di sorgenti immediatamente prima del loro utilizzo quale acqua potabile.<sup>3</sup>

<sup>5</sup> La base per le zone di protezione per *la captazione N°1 Cauco* è costituita dal rapporto idrogeologico di Muttoni & Beffa SA del 08.04.2016, rev. -.

<sup>6</sup> Le designazioni di persone utilizzate nel presente regolamento si riferiscono a persone di entrambi i sessi.

##### **Art. 2 Basi legali, ausili per l'esecuzione e norme**

<sup>1</sup> L'appendice 1 contiene le basi legali determinanti di Confederazione e Cantone che concernono le zone di protezione delle acque sotterranee e l'acqua potabile. Sono vincolanti le prescrizioni attuali.

<sup>2</sup> Nell'applicazione del regolamento vanno considerate le istruzioni pratiche dell'Ufficio federale dell'ambiente concernenti la protezione delle acque sotterranee<sup>4</sup>, così come gli altri ausili per l'esecuzione e le norme menzionati nell'appendice 1.

### **Art. 3 Competenza per l'esecuzione**

<sup>1</sup> Il municipio è competente per l'esecuzione del regolamento, se il diritto di rango superiore non dichiara competente un'altra autorità.<sup>5</sup> Se esiste un pericolo concreto per le acque sotterranee, esso può ordinare restrizioni d'utilizzazione e misure di protezione non espressamente previste nel presente regolamento.

<sup>2</sup> La costruzione e la modifica di costruzioni e impianti di ogni tipo (edilizia e genio civile, impianti per le acque di scarico, vie di comunicazione, impianti sportivi, impianti per il deposito di liquidi a potenziale rischio di inquinamento delle acque, vivai, modifiche del terreno, depositi di materiale, discariche, ecc.), nonché lavori di scavo, di sterro e simili necessitano di un'autorizzazione cantonale in materia di diritto sulla protezione delle acque, se presentano un potenziale rischio di inquinamento delle acque.<sup>6</sup> Questa autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque (ufficio)<sup>7 8</sup>, se il diritto di rango superiore non dichiara competente un'altra autorità<sup>9</sup>.

<sup>3</sup> I progetti conformemente al capoverso 2 vanno sottoposti all'ufficio tramite il comune.<sup>10</sup> L'ufficio decide in merito alla necessità di un'autorizzazione in materia di diritto sulla protezione delle acque.

### **Art. 4 Controllo del rispetto delle prescrizioni relative alle zone di protezione**

*Il responsabile dell'acquedotto (signor Fiorenzo Daldini), controlla il rispetto delle prescrizioni relative alle zone di protezione e segnala immediatamente le relative infrazioni al municipio, che adotta le misure necessarie.*

### **Art. 5 Controllo della qualità dell'acqua potabile**

La qualità dell'acqua deve essere esaminata a scadenze regolari, nel quadro del controllo autonomo. L'entità degli esami si conforma alla legislazione sulle derrate alimentari<sup>11</sup>, all'ordinanza sulla protezione delle acque<sup>12</sup>, nonché alle direttive della Società svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA)<sup>13</sup>.

### **Art. 6 Obbligo di informazione**

I proprietari di fondi nelle zone di protezione delle acque sotterranee S1, S2 e S3 sono tenuti a informare affittuari, inquilini e usufruttuari, nonché altre persone e imprese che eseguono lavori sui fondi, in merito a restrizioni d'utilizzazione e a misure di protezione.

## **II. Restrizioni d'utilizzazione e misure di protezione**

### **Art. 7 Principio**

<sup>1</sup> Non sono ammessi costruzioni e impianti, nonché utilizzazioni dai quali può derivare una minaccia per le acque sotterranee captate quale acqua potabile.

<sup>2</sup> Le restrizioni d'utilizzazione e le misure di protezione valgono per costruzioni e impianti nuovi, nonché per costruzioni e impianti esistenti, se vengono modificati considerevolmente.

<sup>3</sup> Difetti di costruzioni e impianti che rappresentano un rischio concreto per le acque sotterranee devono essere eliminati senza indugio dal titolare della costruzione o dell'impianto.

<sup>4</sup> In caso di lavori di costruzione nelle zone di protezione delle acque sotterranee vanno adottate le particolari misure di protezione conformemente al promemoria dell'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque concernente i lavori di costruzione in zone di protezione delle acque sotterranee.<sup>14</sup>

## **A. Restrizioni d'utilizzazione e misure di protezione nella zona S3**

### **Art. 8 Costruzioni e impianti**

<sup>1</sup> Costruzioni e impianti nuovi sono di principio ammessi.

<sup>2</sup> Non sono ammessi edifici industriali e artigianali dai quali può derivare una minaccia per le acque sotterranee.<sup>15</sup> Si decide caso per caso in merito all'ammissibilità di altre costruzioni e impianti dai quali può derivare una minaccia per le acque sotterranee (quali funivie, impianti d'innevamento artificiale, impianti sportivi, ecc.), nonché in merito alle misure di protezione necessarie.

<sup>3</sup> Se possibile, le aziende agricole vanno costruite al di fuori della zona S3.

<sup>4</sup> Vasche dei liquami e letamai (su piattaforma per il letame o direttamente sopra la vasca dei liquami) sono ammessi soltanto nelle stalle o accanto a esse. L'impermeabilità dei contenitori va verificata prima della messa in esercizio degli impianti e in seguito regolarmente ogni cinque anni, conformemente alle direttive e alle norme determinanti.<sup>16</sup> I protocolli di verifica vanno consegnati spontaneamente al comune subito dopo la verifica.

<sup>5</sup> Costruzioni e impianti vanno costruiti al di sopra del livello massimo delle acque sotterranee, per le sorgenti al di sopra degli strati acquiferi.<sup>17</sup>

<sup>6</sup> L'utilizzo di materiali edili riciclati richiede un'autorizzazione dell'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque. Il rilascio dell'autorizzazione si conforma alla direttiva federale in materia.<sup>18</sup>

### **Art. 9 Impianti per le acque di scarico, smaltimento delle acque di scarico**

<sup>1</sup> Impianti di ogni tipo per lo smaltimento delle acque di scarico (vasche, condotte e raccordi domestici, pozzi di controllo, ecc.) devono essere impermeabili e realizzati in modo tale da consentire senza difficoltà la verifica dell'impermeabilità.<sup>19</sup> Per quanto possibile, negli edifici le condotte di scarico devono essere visibili.

<sup>2</sup> La verifica dell'impermeabilità va effettuata secondo le direttive e le norme determinanti<sup>20</sup> prima della messa in esercizio dell'impianto e in seguito ogni cinque anni. I protocolli di verifica vanno inviati spontaneamente al municipio subito dopo la verifica. *Il municipio del Comune di Calanca* provvede a un controllo coordinato degli impianti per le acque di scarico nelle zone edificabili.

<sup>3</sup> Non è ammessa l'infiltrazione di acque di scarico, ad eccezione dell'infiltrazione di acqua piovana non inquinata proveniente da tetti, accessi ad abitazioni, piazzali, posteggi privati per autovetture davanti a edifici abitativi, nonché da sentieri pedonali, ciclopiste e strade di campagna attraverso uno strato del suolo biologicamente attivo (coperto di vegetazione).<sup>21</sup>

<sup>4</sup> Non è permesso spargere fanghi di depurazione, inclusi residui da piccoli impianti di depurazione delle acque e da vasche senza deflusso non agricole.<sup>22</sup>

## **Art. 10 Strade e piazze**

<sup>1</sup> L'inizio della zona S3 va indicato con il segnale "Zona di protezione delle acque".<sup>23</sup>

<sup>2</sup> Strade, piazze, posteggi, nonché strade agricole e forestali aperte al traffico veicolare generale e sulle quali circolano regolarmente veicoli a potenziale rischio di inquinamento delle acque devono essere realizzate con una pavimentazione impermeabile e bordi, in modo che tutte le acque di scarico prodotte possano essere raccolte. Le acque di scarico vanno convogliate al di fuori dell'area delle zone di protezione. Lo smaltimento non può avvenire attraverso la banchina.<sup>24</sup>

<sup>3</sup> In caso di strade agricole e forestali non aperte al traffico veicolare generale, le acque di scarico della strada devono potersi infiltrare lungo tutta la banchina. Non sono ammesse infiltrazioni puntuali e attraversamenti.

## **Art. 11 Impianti con liquidi a potenziale rischio di inquinamento delle acque, sonde geotermiche**

<sup>1</sup> L'ammissibilità di impianti con liquidi a potenziale rischio di inquinamento delle acque, nonché le misure da adottare nella loro costruzione, modifica ed esercizio si conformano al diritto federale.<sup>25</sup> I contenitori accessibili da ogni parte adibiti al deposito di olio da riscaldamento o diesel per l'approvvigionamento energetico di edifici o di aziende sono ammessi, fino a una determinata grandezza, per una durata massima di due anni<sup>26</sup>, così come le relative condotte e le stazioni di travaso.

<sup>2</sup> Sonde geotermiche e altri impianti che sottraggono o restituiscono calore al sottosuolo non sono ammessi.<sup>27</sup>

## **Art. 12 Modifiche del terreno ed estrazioni di materiali**

<sup>1</sup> Non sono ammesse modifiche del terreno che comportano un'eliminazione o una riduzione significativa della funzione protettiva dello strato di copertura<sup>28</sup>; fanno eccezione lavori di scavo per edifici e impianti conformi alla zona di protezione.

<sup>2</sup> Non sono ammesse estrazioni di materiali.<sup>29</sup>

### **Art. 13 Discariche, impianti di compostaggio, depositi intermedi di letame, depositi di carcasse di animali, cimiteri e piazzali di deposito**

<sup>1</sup> Non sono ammessi discariche<sup>30</sup>, impianti di compostaggio con una capacità superiore a 100 t all'anno<sup>31</sup>, luoghi per il sotterramento di corpi di animali<sup>32</sup>, nonché cimiteri (fatta eccezione per loculi e cinerari).

<sup>2</sup> Non sono ammessi depositi intermedi di letame sui campi (su suolo naturale non protetto) e compostaggio di andana (al bordo del terreno). Il compostaggio di andana al coperto per uso privato è permesso.

<sup>3</sup> Il deposito definitivo o intermedio di sostanze e oggetti che rappresentano un rischio per le acque sotterranee (legna trattata con sostanze di protezione, materiali edili riciclati, rotoballe, rifiuti, ecc.) al di fuori di impianti idonei non è permesso.

### **Art. 14 Utilizzo agricolo, forestale e orticolo**

<sup>1</sup> L'utilizzo agricolo, forestale e orticolo del suolo è ammesso, nella misura in cui non viene limitato dalle disposizioni seguenti.

<sup>2</sup> Attraverso la scelta delle colture e dei metodi di coltivazione adatti si deve garantire che una parte del suolo il più possibile importante sia sempre coperta da vegetazione.

<sup>3</sup> Durante il periodo di gestione, le aree nelle quali il livello delle acque sotterranee è elevato o temporaneamente affiora acqua in superficie (ristagni, zone paludose), devono essere recintate. Su queste superfici il pascolo non è ammesso.

<sup>4</sup> Il deposito di legname è permesso. Se il legname depositato viene trattato con prodotti per la protezione del legno, con misure edilizie si deve impedire il dilavamento e l'infiltrazione dei prodotti.<sup>33</sup>

### **Art. 15 Utilizzo di concimi**

<sup>1</sup> Per le particelle concimate, con il coinvolgimento del Servizio di consulenza agricola dei Grigioni si deve allestire un piano di concimazione adeguato al sito conformemente ai dati di base attuali per la concimazione in campicoltura e foraggicoltura<sup>34</sup> e si deve concimare di conseguenza. Una copia del piano di concimazione va spontaneamente consegnata al municipio.

<sup>2</sup> Nell'utilizzo di concimi vanno osservate le prescrizioni del diritto federale<sup>35</sup> e le direttive in materia della Confederazione<sup>36</sup>.

<sup>3</sup> Concimi aziendali liquidi e concimi di riciclaggio possono essere impiegati soltanto se è escluso un loro deflusso superficiale verso la captazione.

<sup>4</sup> La concimazione è vietata nelle aree in cui il livello delle acque sotterranee è elevato o temporaneamente affiora acqua in superficie (ristagni, zone paludose).

## **Art. 16 Impiego di prodotti fitosanitari e per la protezione del legno**

<sup>1</sup> L'impiego di prodotti fitosanitari chimici si conforma alle prescrizioni del diritto federale.<sup>37</sup>

<sup>2</sup> Nell'utilizzo di prodotti per la protezione del legno vanno adottate le misure prescritte dal diritto federale (cfr. art. 14 cpv. 4).<sup>38</sup>

<sup>3</sup> I prodotti fitosanitari e i prodotti per la protezione del legno vanno utilizzati con la massima parsimonia. Se possibile devono essere sostituiti con misure che gravano meno sull'ambiente. Nell'utilizzo vanno osservate le indicazioni riportate sulla confezione e la scheda tecnica di sicurezza.<sup>39</sup>

## ***B. Restrizioni d'utilizzazione e misure di protezione nella zona S2***

### **Art. 17 Principio**

Nelle zone S2 valgono le prescrizioni valide per la zona S3, nella misura in cui non vengano inasprite dalle disposizioni seguenti.

### **Art. 18 Costruzioni e impianti**

<sup>1</sup> La costruzione di impianti di ogni tipo (inclusi impianti per le acque di scarico, vasche dei liquami, letamai, impianti viari, posteggi, piazzali antistanti garage, ecc.) non è ammessa; per motivi importanti l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque può concedere deroghe, se può essere escluso un pericolo per lo sfruttamento dell'acqua potabile.<sup>40</sup>

### **Art. 19 Impianti per le acque di scarico, smaltimento delle acque di scarico**

<sup>1</sup> Se è dimostrato che per motivi di dislivello o per altri motivi cogenti è inevitabile che condotte di scarico attraversino la zona S2, queste possono essere eccezionalmente autorizzate. In simili casi vanno adottate misure di protezione che permettano di individuare immediatamente perdite e che trattengano i liquidi fuoriusciti (p.es. gallerie per condotte, tubi doppi, tubi a doppia parete).

<sup>2</sup> Non è ammessa l'infiltrazione di acque di scarico.<sup>41</sup>

### **Art. 20 Strade**

<sup>1</sup> Strade agricole e forestali sono eccezionalmente ammesse, se servono esclusivamente al traffico dei confinanti per l'agricoltura e l'economia forestale, nonché per scopi inerenti l'approvvigionamento di acqua potabile. Devono essere realizzate con una pavimentazione impermeabile e bordi, in modo che le acque di scarico prodotte possano essere smaltite al di fuori delle zone di protezione.

<sup>2</sup> Le strade che per motivi cogenti devono essere aperte al traffico veicolare generale possono eccezionalmente essere autorizzate, se è dimostrato che il loro attraversamento della zona S2 è inevitabile. Vanno adottati tutti i provvedimenti secondo le direttive concernenti le misure di protezione delle acque nella costruzione stradale<sup>42</sup> necessari per escludere una messa in pericolo dello sfruttamento dell'acqua potabile.

#### **Art. 21 Impianti con liquidi a potenziale rischio di inquinamento delle acque**

Sono ammessi unicamente contenitori accessibili da ogni parte adibiti al deposito di liquidi a potenziale rischio di inquinamento delle acque il cui contenuto serve esclusivamente al trattamento dell'acqua, così come le condotte non interrate e le stazioni di travaso necessarie al loro sfruttamento.

#### **Art. 22 Utilizzo agricolo, forestale e orticolo**

<sup>1</sup> Colture agricole intensive (come p.es. frutticoltura, vigneti, orticoltura), nonché giardini di famiglia (orti familiari) non sono ammessi. Sono permessi prati permanenti, pascoli e terreni coltivati (incl. prati artificiali), frutteti ad alto fusto e piccoli giardini. Si deve mirare a una quota di prati permanenti il più possibile elevata.

<sup>2</sup> Non sono ammessi piantagioni e vivai, nonché dissodamenti e tagli rasi.

#### **Art. 23 Impiego di concimi**

L'impiego di concimi aziendali liquidi (colaticcio) e di concimi di riciclaggio non è ammesso.<sup>43</sup> Quali concimi possono essere impiegati letame, concimi minerali, concimi solidi e concimi verdi.

#### **Art. 24 Impiego di prodotti fitosanitari e per la protezione del legno**

<sup>1</sup> Su e lungo binari ferroviari non possono essere impiegati prodotti fitosanitari.<sup>44</sup>

<sup>2</sup> Possono essere utilizzati soltanto prodotti fitosanitari che non sono vietati. L'Ufficio federale dell'agricoltura tiene un elenco dei prodotti fitosanitari che non possono essere impiegati nella zona di protezione S2.<sup>45</sup>

<sup>3</sup> L'impiego di prodotti per la protezione del legno, nonché il deposito di legna trattata con prodotti per la protezione del legno sono vietati.<sup>46</sup>

#### **Art. 25 Scavi e altre attività**

Scavi che modificano in modo pregiudizievole lo strato protettivo di copertura<sup>47</sup>, nonché altre attività suscettibili di danneggiare sotto il profilo quantitativo e qualitativo l'acqua potabile<sup>48</sup> non sono ammessi.



## **C. Restrizioni d'utilizzazione e misure di protezione nella zona S1**

### **Art. 26 Utilizzazioni ammesse**

<sup>1</sup> Nella zona S1 sono ammessi solo utilizzazioni, costruzioni e impianti necessari per la captazione d'acqua, nonché l'utilizzo quale prato non concimato con sfalcio (erba falciata non raccolta<sup>49</sup>) oppure quale bosco. Il pascolo non è ammesso.

<sup>2</sup> La zona S1 deve essere demarcata permanentemente e di norma recintata.

## **III. Disposizioni penali**

### **Art. 27 Contravvenzioni**

<sup>1</sup> Infrazioni al presente regolamento e alle decisioni emanate su di esso sono punite dal municipio con la multa fino a 5'000 franchi, sempre che non ricadano sotto la legislazione federale<sup>50</sup> oppure cantonale. Se l'autore agisce per cupidigia, possono essere inflitte multe più elevate.

<sup>2</sup> Il municipio è competente per perseguire e giudicare infrazioni conformemente al cpv. 1. Esso accerta la fattispecie e la situazione personale degli interessati. Questi ultimi vanno sentiti prima che venga inflitta la multa.

<sup>3</sup> Il perseguimento penale e la pena si prescrivono in tre anni.<sup>51</sup>

<sup>4</sup> Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) valgono per analogia per infrazioni al presente regolamento.

## **IV. Disposizioni transitorie e finali**

### **Art. 28 Costruzioni e impianti esistenti**

<sup>1</sup> Impianti esistenti che non corrispondono alle prescrizioni del presente regolamento vanno risanati o posti fuori esercizio appena se ne presenta l'occasione, tuttavia al più tardi entro i termini indicati nell'appendice 2. Le misure necessarie risultano dall'appendice 2.

<sup>2</sup> Impianti non più utilizzati (condotte di scarico, vasche dei liquami, ecc.) vanno rimossi a regola d'arte o posti fuori esercizio (pulire, riempire con inerti o chiudere permanentemente). La rimozione o la messa fuori esercizio va comunicata al municipio.

<sup>3</sup> L'attuazione delle misure conformemente all'appendice 2 va comunicata al comune. Il municipio tiene un elenco delle misure conformemente all'appendice 2 ancora da attuare e lo aggiorna annualmente.

### **Art. 29 Utilizzazioni agricole, forestali e orticole esistenti**

<sup>1</sup> Utilizzazioni agricole, forestali e orticole che non corrispondono alle disposizioni del presente regolamento vanno adeguate entro i termini indicati nell'appendice 2 o eventualmente vanno abbandonate.

<sup>2</sup> L'attuazione delle misure conformemente all'appendice 2 va comunicata al comune. Il municipio tiene un elenco delle misure conformemente all'appendice 2 ancora da attuare e lo aggiorna annualmente.

### **Art. 30 Menzioni a registro fondiario**

<sup>1</sup> Le restrizioni del diritto di proprietà secondo il presente regolamento vanno menzionate a registro fondiario.<sup>52</sup> L'Ufficio del registro fondiario *del Moesano* viene incaricato e autorizzato a menzionare queste restrizioni del diritto di proprietà sui corrispondenti fogli del mastro, alla voce "zona pubblica di protezione delle acque sotterranee *della captazione N°1 Cauco*".

<sup>2</sup> Ne sono integralmente o parzialmente interessate le particelle seguenti: 3020, 3083, 3212.

<sup>3</sup> All'Ufficio del registro fondiario *del Moesano* viene consegnato un piano delle zone di protezione approvato dal Governo insieme al relativo regolamento delle zone di protezione.

### **Art. 31 Indennizzo per restrizioni del diritto di proprietà**

<sup>1</sup> Il proprietario della captazione d'acqua deve sopperire agli eventuali indennizzi per le limitazioni del diritto di proprietà.<sup>53</sup>

<sup>2</sup> Eventuali pretese d'indennizzo sono giudicate secondo le prescrizioni del diritto di rango superiore.<sup>54</sup>

### **Art. 32 Verifica della zona di protezione delle acque sotterranee**

<sup>1</sup> In caso di nuove importanti cognizioni o in caso di nuove importanti prescrizioni di legge, il titolare della captazione, spontaneamente o su richiesta del municipio o dell'ufficio preposto alla protezione delle acque, fa verificare i piani delle zone di protezione e il regolamento e se necessario li fa rielaborare.

<sup>2</sup> In caso di qualità insufficiente dell'acqua potabile, il titolare dell'approvvigionamento di acqua potabile ne chiarisce le cause. Su questa base, il municipio dispone le misure necessarie. Se ne risulta che con ciò non viene raggiunto un miglioramento sostanziale, i piani delle zone di protezione e il regolamento vengono verificati e se necessario rielaborati.

### **Art. 34 Entrata in vigore**

Il presente regolamento e *il relativo piano delle zone di protezione* entrano in vigore con l'approvazione da parte del Governo del Cantone dei Grigioni.

## V. Emanazione e approvazione

Pubblica esposizione dal: **24 marzo 2017**

al: **22 aprile 2017**


da parte del Municipio del Comune di Calanca emanato in data:

**2 maggio 2017**


### COMUNE CALANCA

Il Sindaco del Comune:



  
.....  
Keller Rodolfo


La Segretaria del Comune:

  
.....  
Navoni Mascia


Approvato dal Governo del Cantone dei Grigioni in data: 21.11.2017, RB 1012


### In nome del Governo

La Presidente:

  
B. Janom Steiner

Il Cancelliere:

  
D. Spadin



## Note finali

---

<sup>1</sup> Allegato 4 n. 122-124 OPac.

<sup>2</sup> Allegato 4 n. 12 OPac.

<sup>3</sup> Allegato 4 n. 122-124 OPac.

<sup>4</sup> *Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee*, UFAFP, 2004.

<sup>5</sup> Cfr. al riguardo art. 48 cpv. 1 LPac, nonché art. 7 lett. d e art. 8 OCPac.

<sup>6</sup> Art. 19 cpv. 2 LPac, art. 32 OPac.

<sup>7</sup> Conformemente all'art. 1 cpv. 2 OCPac, l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque è l'Ufficio per la protezione dell'ambiente; a seguito di diversi cambiamenti del nome oggi Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA).

<sup>8</sup> Art. 7 lett. d OCPac.

<sup>9</sup> Cfr. al riguardo art. 48 cpv. 1 LPac e art. 8 OCPac.

<sup>10</sup> Art. 9 segg. e 12 OCPac, art. 88 LPTC, art. 52 segg. OPTC.

<sup>11</sup> In particolare art. 6 segg., 10 e 23 LDerr; art. 49 segg. ODerr; art. 3–6 OAPSM; OSoE; art. 3, 17, 58a segg. e appendice 2 lett. B ORI.

<sup>12</sup> Appendice 2 n. 2 OPac.

<sup>13</sup> *Direttiva per il controllo della qualità dell'approvvigionamento di acqua potabile (Richtlinie für die Qualitätsüberwachung in der Trinkwasserversorgung) e direttiva per la garanzia della qualità nelle zone di protezione delle acque sotterranee (Richtlinie für die Qualitätssicherung in Grundwasserschutz-zonen)*, SSIGA, 2005.

<sup>14</sup> *Bauarbeiten in Grundwasserschutz-zonen (Zonen S)*, promemoria, UNA, 2009.

<sup>15</sup> Allegato 4 n. 221 cpv. 1 OPac.

<sup>16</sup> *Baulicher Umweltschutz in der Landwirtschaft*, UFAM e UFAG 2011, stato maggio 2012, cfr. art. 15 cpv. 1 LPac.

<sup>17</sup> Allegato 4 n. 221 cpv. 1 lett. b OPac.

<sup>18</sup> *Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali*, UFAM, 2006, n. 5–11, p. 22.

<sup>19</sup> Cfr. art. 15 cpv. 1 LPac.

<sup>20</sup> *Direttiva Prove di tenuta per impianti di evacuazione di acque di scarico*, VSA, 2002; norma SIA 190, edizione 2000, *Kanalisationen* (n. 6) e norma SIA 190.203 (EN 1610: 1997), *Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen*, 1998; *Durchführung von Dichtigkeitsprüfungen bei Behältern von privaten Abwasseranlagen*, promemoria AM017, UNA, 2011.

<sup>21</sup> Allegato 4 n. 221 cpv. 1 lett. c OPac.

<sup>22</sup> Allegato 2.6 n. 3.3.1 cpv. 4 e n. 5.2 cpv. 1 ORRPChim.

<sup>23</sup> Art. 46 cpv. 4 ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) del 5 settembre 1979 (RS 741.21)

<sup>24</sup> Allegato 4 n. 221 cpv. 1 lett. c OPac.

<sup>25</sup> Art. 22 LPac, art. 32a e allegato 4 n. 221 cpv. 1 lit. e–i OPac, nonché disposizione transitoria concernente la modifica dell'OPac del 18 ottobre 2006.

<sup>26</sup> Allegato 4 n. 221 cpv. 1 lett. h OPac.

<sup>27</sup> Allegato 4 n. 221 cpv. 1 lett. f OPac.

<sup>28</sup> Allegato 4 n. 221 cpv. 1 lett. d OPac.

<sup>29</sup> Art. 44 cpv. 2 lett. a LPac.

<sup>30</sup> Art. 30 e allegato 2 n. 1 cpv. 1 OTR.

<sup>31</sup> Art. 43 lett. a OTR

- 
- <sup>32</sup> Art. 25 cpv. 2 e allegato 7 n. 11 OESA.
- <sup>33</sup> Allegato 2.4 n. 1.4 cpv. 2 ORRPChim.
- <sup>34</sup> *Grundlagen für die Düngung im Acker- und Futterbau (GRUDAF 2009)*, ACW e ART, 2009.
- <sup>35</sup> Allegato 2.6 n. 3 ORRPChim.
- <sup>36</sup> *Nährstoffe und Verwendung von Düngern in der Landwirtschaft*, UFAM e UFAG, 2012.
- <sup>37</sup> In particolare art. 28 LPAmb, art. 70–72 OPChim, allegato 2.5 ORRPChim, art. 61 e 63 OPF.
- <sup>38</sup> In particolare art. 28 LPAmb, art. 70–72 OPChim, allegato 2.4 n. 1.4 cpv. 2 ORRPChim.
- <sup>39</sup> In particolare art. 28 cpv. 2 LPAmb, art. 8 LPChim, art. 70 cpv. 2 e art. 71 OPChim.
- <sup>40</sup> Allegato 4 n. 222 cpv. 1 OPac.
- <sup>41</sup> Allegato 4 n. 222 cpv. 1 lett. c OPac.
- <sup>42</sup> *Protezione delle acque nello smaltimento delle acque di scarico delle vie di comunicazione*, UFAFP, 2002.
- <sup>43</sup> Allegato 2.6 n. 3.3.1 cpv. 2 ORRPChim. L'allegato 2.6 n. 3.3.2 cpv. 1 ORRPChim prevede un'eccezione a questo divieto. Eccezioni possono essere concesse solo in casi estremamente rari, dopo approfonditi esami. Se si mira a un'eccezione, si deve dapprima chiarire con l'UNA se questa entri di principio in questione.
- <sup>44</sup> Allegato 2.5 n. 1.1 cpv. 1 lett. g ORRPChim.
- <sup>45</sup> Art. 68 cpv. 1 e 3 OPF. L'elenco attuale "Divieto d'impiego di prodotti fitosanitari nella zona di protezione delle acque sotterranee S2" si trova sul sito internet dell'UFAG ([www.blw.admin.ch](http://www.blw.admin.ch) Temi > Protezione dei vegetali > Prodotti fitosanitari > Informazioni per gli utilizzatori).
- <sup>46</sup> Allegato 2.4 n. 1.4 cpv. 1 ORRPChim.
- <sup>47</sup> Allegato 4 n. 222 cpv. 1 lett. b OPac.
- <sup>48</sup> Allegato 4 n. 222 cpv. 1 lett. d OPac.
- <sup>49</sup> Allegato 2.6 n. 3.3.1 cpv. 1 lett. e ORRPChim.
- <sup>50</sup> cfr. art. 70 cpv. 1 lett. a, b, g e cpv. 2 LPac; art. 71 LPac; art. 60 cpv. 1 lett. d, e, m e cpv. 2 LPAmb; art. 61 cpv. 1 lett. e, g e cpv. 2 e 3 LPAmb; art. 234 CP.
- <sup>51</sup> Art. 109 CP.
- <sup>52</sup> Art. 27 cpv. 1 dell'ordinanza cantonale sul registro fondiario (OCRf) del 4 ottobre 1995 (CSC 217.100).
- <sup>53</sup> Art. 20 cpv. 2 lett. c LPac.
- <sup>54</sup> Art. 26 cpv. 1 LCPac con rimando alla legislazione cantonale sulla pianificazione territoriale (oggi art. 98 LPTC).

## Appendice 1 al regolamento delle zone di protezione<sup>54</sup>

### Basi legali

Fa stato la versione attuale degli atti normativi.

### Legislazione sulla protezione dell'ambiente e delle acque

#### Confederazione

- ORRPChim Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici) del 18 maggio 2005 (RS 814.81): art. 3 e 20, allegati 2.4, 2.5 e 2.6
- OPChim Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (ordinanza sui prodotti chimici) del 18 maggio 2005 (RS 813.11): art. 1 cpv. 2, art. 70–72, art. 76 seg., art. 82.
- LPAc Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (RS 814.20): art. 3, 3a, 6, 19, 20, 43 e 44 cpv. 2 lett. a, 70 e 71.
- OPAc Ordinanza sulla protezione delle acque (RS 814.201): art. 29, art. 31 seg., allegato 2, n. 2 e allegato 4 n. 12 e 22.
- OPF Ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (ordinanza sui prodotti fitosanitari) del 12 maggio 2010 (RS 916.161): art. 61, art. 63, art. 65, art. 68 cpv. 1–3.
- OTR Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (RS 814.600): art. 30 e allegato 2 n. 1 cpv. 1 e art. 43 lett. a.
- LPAmb Legge federale sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente) del 7 ottobre 1983 (RS 814.01): art. 28, art. 60 seg.
- OESA Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (RS 916.441.22): art. 25 cpv. 2 e allegato 7 n. 11.

#### Cantone

- LCPAc Legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque (legge cantonale sulla protezione delle acque) dell'8 giugno 1997 (CSC 815.100): art. 2, art. 24–26.
- OCPAc Ordinanza della legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione delle acque (ordinanza cantonale sulla protezione delle acque) del 27 gennaio 1997 (CSC 815.200): art. 1 cpv. 2, art. 7 lett. d, art. 8–12.

### Legislazione sulle derrate alimentari

#### Confederazione

- OSoE Ordinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti) del 26 giugno 1995 (RS 817.021.23).
- ORI Ordinanza del DFI sui requisiti igienici del 23 novembre 2005 (RS 817.024.1): art. 3, art. 17, art. 58a segg., allegato 2 lett. B.
- LDerr Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (legge sulle derrate alimentari) del 9 ottobre 1992 (RS 817.0): art. 6 cpv. 1, art. 7 cpv. 1 e 2, art. 10, art. 23 (controllo autonomo).
- ODerr Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso del 23 novembre 2005 (RS 817.02): art. 3, art. 4 cpv. 1 lett. p, art. 8 seg., art. 49 segg., art. 55.
- OAPSM Ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale del 23 novembre 2005 (RS 817.022.102; abbreviazione OAPSM non ufficiale): art. 2–6.

## Altre

### Confederazione

- CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1939 (RS 311.0): art. 109 e art. 234.
- LFo Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (RS 921.0): art. 13.
- OFo Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (RS 921.01): art. 25.

### Cantone

- LPTC Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 6 dicembre 2004 (CSC 801.100): art. 98.
- OPTC Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 24 maggio 2005 (CSC 801.110).

## Ausili per l'esecuzione (istruzioni, direttive, promemoria, ecc.) e norme

- ACW e ART 2009: *Dati di base per la concimazione in campicoltura e foraggicoltura (DBC 2009) [in tedesco, "Grundlagen für die Düngung im Acker- und Futterbau (GRUDAF 2009)"]*, istituti di ricerca Agroscope Changins-Wädenswil e Reckenholz-Tänikon.
- UNA 2011: *Durchführung von Dichtigkeitsprüfungen bei Behältern von privaten Abwasseranlagen*, promemoria AM017, Ufficio per la natura e l'ambiente dei Grigioni.
- UNA 2009: *Bauarbeiten in Grundwasserschutzzonen (Zonen S)*, promemoria UM012, Ufficio per la natura e l'ambiente dei Grigioni.
- UFAM 2006: *Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali*, numero UV-0631-I, Ufficio federale dell'ambiente, Berna.
- UFAM e UFAG 2012: *Nährstoffe und Verwendung von Düngern in der Landwirtschaft*. Ein Modul der Vollzugshilfe Umwelt in der Landwirtschaft, Umwelt-Vollzug n. 1225, Ufficio federale dell'ambiente e Ufficio federale dell'agricoltura, Berna.
- UFAM e UFAG 2011: *Baulicher Umweltschutz in der Landwirtschaft*. Ein Modul der Vollzugshilfe Umwelt in der Landwirtschaft, Umwelt-Vollzug n. 1101, stato maggio 2012, Ufficio federale dell'ambiente e Ufficio federale dell'agricoltura, Berna.
- UFAFP 2004: *Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee*, Pratica ambientale, Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP, Berna.
- UFAFP 2002: *Protezione delle acque nello smaltimento delle acque di scarico delle vie di comunicazione*, Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, Berna.
- Norma SIA 190, edizione 2000: *Kanalisationen*, Società svizzera degli ingegneri e degli architetti.
- Norma SIA 190.203 1998 (EN 1610:1997): *Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen*, Società svizzera degli ingegneri e degli architetti.
- SSIGA 2005: *Richtlinie für die Qualitätsüberwachung in der Trinkwasserversorgung*, Società svizzera dell'industria del gas e delle acque.
- SSIGA 2005: *Richtlinie für die Qualitätssicherung in Grundwasserschutzzonen*, Società svizzera dell'industria del gas e delle acque.
- VSA 2002: *Direttiva Prove di tenuta per impianti di evacuazione di acque di scarico*, Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque.

## Appendice 2 al regolamento delle zone di protezione<sup>54</sup>

### Misure per costruzioni e impianti esistenti, nonché per utilizzazioni esistenti che non corrispondono al regolamento delle zone di protezione

*Se si può dimostrare che impianti esistenti nella zona S2 non possono né essere spostati, né essere chiusi, l'ulteriore procedura va concordata con l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque (= Ufficio per la natura e l'ambiente, UNA).*

#### Misure nella zona S3

Costruzione, impianto o utilizzazione esistente	Parti cella n.	Misure	Termine (dall'entrata in vigore del regolamento) e frequenza	Chi deve svolgere la misura?	Competenza (controllo ed esecuzione)
-	-	-	-	-	-

#### Misure nella zona S2

Costruzione, impianto o utilizzazione esistente	Parti cella n.	Misure	Termine (dall'entrata in vigore del regolamento) e frequenza	Chi deve svolgere la misura?	Competenza (controllo ed esecuzione)
-	-	-	-	-	-

#### Misure nella zona S1

Costruzione, impianto o utilizzazione esistente	Parti cella N.	Misure	Termine (dall'entrata in vigore del regolamento) o frequenza?	Chi deve svolgere la misura?	Competenza (controllo ed esecuzione)
-	-	-	-	-	-